

SCHEMA DI CONCESSIONE

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Tra

COMUNE DI REGGIO EMILIA

con sede in Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.IVA 00145920351 (di seguito denominato "concedente"), rappresentato dall'Arch. Irene Manzini Ceinar, in qualità di Dirigente dell'U.d.P. Stazione e Città Storica, in forza del provvedimento sindacale P.G. n. 35015 del 10/02/2025;

e

con sede in Via ***** - 42**** Reggio Emilia, C.F./P.IVA *****, (di seguito denominata "cessionario") rappresentata da *****, in qualità di Rappresentante Legale, in forza di *****;

Premesso che il concedente è proprietario dell'immobile sito in Via *****, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Fg. ****, Mapp. ****, Sub. ****, Cat. ****, Cl. **** (rendita catastale **** euro);

Visti

- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la L. 136/2010 e s.m.i.;
- la L. 190/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento dei controlli interni del Comune di Reggio Emilia;
- il vigente Regolamento per lo svolgimento del procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

La concessione ha per oggetto l'immobile di proprietà comunale sito a Reggio Emilia in Via *****, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Fg. ****, Mapp. ****, Sub. ****, Cat. ****, Cl. **** (rendita catastale **** euro). L'immobile risulta essere altresì identificato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - FINALITÀ

L'immobile sopra descritto viene concesso al concessionario con la finalità di dare attuazione, in collaborazione con si oggetti suoi partners, oltre che con ulteriori eventuali futuri soggetti interessati a partecipare alle attività più sotto indicate.

Il bene, oggetto della presente concessione, sarà oggetto di interventi di riuso e valorizzazione, finalizzati all'inserimento di servizi e attività volti a:

- Incrementare l'offerta di servizi nel quartiere, in particolare di carattere socio-sanitario, socio-educativo e di sicurezza integrata.
- Promuovere e sostenere le attività educative territoriali già esistenti, quali doposcuola e campi estivi rivolti a bambini e ragazzi residenti nel quartiere.
- Rafforzare l'accompagnamento e l'orientamento ai servizi sociali e sanitari, attraverso punti informativi di prossimità, la distribuzione di materiale sterile per la riduzione del danno in coordinamento con l'AUSL, e attività di counseling sull'uso di sostanze.
- Promuovere presidi sociali e azioni di sicurezza integrata, mediante sportelli informativi e servizi di supporto alle vittime di reato.
- Favorire la cultura della legalità, anche attraverso iniziative quali lo sportello "Avvocato di Strada".
- Sostenere attività culturali e di attivazione territoriale, coinvolgendo famiglie e giovani del quartiere in percorsi partecipativi e laboratori di comunità.

- Promuovere la sensibilizzazione ambientale e la sostenibilità, attraverso iniziative dedicate alla raccolta differenziata, giornate di pulizia del quartiere come momenti di socialità, e attività di riciclo creativo.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E REVOCA

Il presente atto di concessione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 30/06/2026. Alla scadenza della concessione in nessun caso e per nessun motivo, essa potrà considerarsi rinnovata tacitamente. L'eventuale rinnovo potrà essere oggetto di aggiornate condizioni da concordarsi tra le parti.

Il concedente si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca dell'atto di concessione in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse. Nel caso specifico, tale volontà dovrà essere manifestata mediante comunicazione inviata a mezzo PEC con un preavviso di minimo sei mesi.

Analogamente, il concessionario potrà esercitare diritto di recesso dalla presente concessione, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC con un preavviso di minimo sei mesi.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al concedente competere anche a titolo di risarcimento danni, il concedente medesimo si riserva la facoltà di promuovere la revoca della concessione, anche per una sola delle seguenti cause:

- violazione di specifici obblighi e inottemperanza a specifici divieti previsti dalla concessione da parte del concessionario;
- modifica, anche parziale, della destinazione d'uso dell'immobile concesso;
- fallimento, liquidazione o concordato preventivo a cui sia sottoposto o in cui sia incorso il concessionario;

Nei suddetti casi il concedente avrà la facoltà di disporre la revoca della concessione a seguito dell'adozione di apposito atto da parte dell'organo competente del concedente stesso, dopo aver segnalato l'inadempimento al concessionario a mezzo di comunicazione inviata con PEC.

La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990.

E', inoltre, riservata al concedente la facoltà di risolvere l'atto, senza che il concessionario possa pretendere rimborsi, indennizzi o altro, qualora necessiti utilizzare i beni oggetto della concessione per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e pubblica utilità.

Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Non viene richiesto al concessionario alcun canone di concessione, ponendo a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria, nonché le spese di gestione dell'immobile in oggetto.

Art. 5 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' espressamente vietata la sub-concessione dei locali, anche parziale, pena la revoca della concessione.

Le collaborazioni con i partners di primo e secondo livello del concessionario, oltre che con ulteriori ed eventuali realtà aderenti alla Rete coordinata dal concessionario stesso, in coerenza con le finalità, obiettivi, azioni e strumenti delle attività da realizzarsi negli spazi di cui alla presente concessione, non potranno essere intese quali sub- concessione e non dovranno essere realizzare in tale forma.

L'utilizzo degli spazi oggetto di concessione sarà coordinato e gestito dal concessionario, tramite l'adozione degli strumenti più efficaci ed efficienti, in piena coerenza con le finalità, obiettivi, azioni e strumenti delle attività ad esso affidate e da svolgersi negli spazi concessi ed indicati all'art. 1.

Art. 6 - CONSEGNA E RICONSEGNA

Il concessionario dichiara di aver visitato l'immobile, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo e, dato atto di ciò, di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito. I locali dell'immobile di cui all'art. 1 vengono concessi esclusivamente per i fini indicati all'art. 2 a titolo temporaneo, nello stato di conservazione e manutenzione attuale e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 7 - MODIFICHE O INNOVAZIONI

I locali vengono accettati a corpo e, pertanto, la descrizione delle superfici deve intendersi indicativa e non costitutiva di diritti a favore del concessionario.

Le eventuali opere di allestimento necessarie per lo svolgimento delle funzioni da realizzare negli spazi in coerenza con gli obiettivi condivisi previsti che il concessionario dovrà svolgere negli spazi affidatigli, rimarranno a carico del concessionario e, pertanto, nulla sarà dovuto a tale riguardo da parte del concedente al concessionario al momento della riconsegna dell'immobile.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sugli impianti esistenti, ovvero adeguamenti ed integrazioni dell'impianto elettrico, delle partizioni verticali trasparenti, di interventi di efficientamento energetico, che si rendessero necessari, saranno a carico del concedente.

Al termine della concessione, i locali saranno riconsegnati nelle condizioni conseguenti all'esecuzione delle eventuali opere realizzate dal concessionario, salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

Il concedente avrà il diritto di pretendere il ripristino allo stato precedente per ogni innovazione posta in essere durante la concessione che non sia stata preventivamente comunicata e condivisa e, in caso di presenza di

danni rilevati ed attestati, il concedente avrà la facoltà di procedere alla revoca della concessione e alla richiesta del risarcimento per i danni arrecati.

In ogni caso la concessionaria non avrà diritto ad alcuna indennità per eventuali migliorie non autorizzate, fermo restando il diritto del cedente di pretendere la riduzione in pristino per ogni innovazione posta in essere durante la concessione che lo stesso non condivida e/o non ritenga adeguata.

Tutte le spese relative a modifiche e/o innovazioni dei locali, anche se autorizzate, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative e/o tecnico catastali che si rendessero necessarie in relazione alle stesse, rimarranno a integrale carico del concessionario.

Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie autorizzate apportate all'immobile sono acquisite gratuitamente alla proprietà del concedente.

Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA E UTENZE

Ferme restando le condizioni iniziali di consegna dell'immobile già descritte ai precedenti articoli, il concessionario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo della concessione dell'immobile.

In caso di inadempienza o tardivo intervento, il concedente potrà sostituirsi al concessionario eseguendo direttamente le manutenzioni che si rendessero necessarie ed urgenti nell'immobile concesso, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da inviarsi a mezzo PEC.

Sono a carico del concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognatura, telefono, pulizia, oneri smaltimento rifiuti e più in generale tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali e all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- segnalare tempestivamente al concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE

Il concessionario è costituito custode dell'immobile assegnatogli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali, alle attrezzature e a tutti i beni mobili al medesimo affidati per la gestione della struttura, dallo stesso o da persone che vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

I locali dovranno essere riconsegnati dal concedente vuoti, liberi da situazioni di illegalità e da occupazioni abusive.

Il concessionario solleva inoltre il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o di terzi o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione come più sopra descritti, il concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa.

Art. 11 - SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.
- L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- Gli obblighi di cui ai punti precedenti non concerneranno i dati che saranno o diverranno di pubblico dominio.
- L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto, solo previa autorizzazione del committente.

- In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il fatto che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.
- L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente stesso.

ART. 13 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25/05/2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il committente è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal contratto comportano in capo all'affidatario il trattamento di dati personali di cui è Titolare il committente, è necessario designare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del suddetto art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del presente contratto e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di cui all'art. 1 del presente contratto comportano il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Tali dati, di natura comune e particolare, i cui interessati sono cittadini italiani e stranieri (e loro eventuali familiari) che vengano coinvolti a qualsiasi titolo nel Progetto, sono trattati dal committente con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere al piano delle attività relative al Progetto "Quartieri collaborativi. Verso la giustizia sociale e la cittadinanza digitale" (CUP J89I23001050002).

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati, cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento UE 679/2016, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali il Responsabile stesso deve attenersi.

Pertanto si specifica che, nello svolgimento delle attività correlate al contratto, il Responsabile deve attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dal Responsabile per conto del Titolare, avviene solo nella misura in cui risulti essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni da cui il Responsabile è onerato, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui il Responsabile può accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al contratto in essere.

Nell'adempimento del ruolo di Responsabile, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, il Responsabile deve pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni indicate;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine (a tal fine il Titolare può richiedere in ogni momento al Responsabile l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate);
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente contratto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;

- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, il Responsabile deve fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; la formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che vengono loro affidate dal Responsabile, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabile vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/2016, il Responsabile deve avvisare il Titolare appena venuto a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale in oggetto, il Responsabile a discrezione del Titolare è tenuto:

- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento,
- oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione,
- oppure a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

Il Responsabile mantiene indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che può derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di legge.

La presente nomina di Responsabile del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.

Il Responsabile del trattamento, in sede di sottoscrizione contrattuale, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni prescritte.

Art. 14 - SPESE

Le spese e tutti gli oneri, di qualsivoglia natura, connessi e conseguenti al rilascio della presente concessione, sono a completo carico del concessionario, salvo gli oneri di registrazione che saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna.

ART. 15 - RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione della presente concessione che dovessero insorgere nel corso di validità della stessa. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito nella presente concessione si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Art. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il concedente elegge domicilio in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, mentre il concessionario in Reggio Emilia, Via *****.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il concedente
(*****)

Per il concessionario
(*****)

Ai sensi del disposto degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il concedente
(*****)

Per il concessionario
(*****)